CAMERA DEI DEPUTATI N. 2869-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **CANTALUPO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 marzo 1961 (*stampato n. 1149*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 marzo 1961

—

Ratifica ed esecuzione del terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959

Presentata alla Presidenza il 5 ottobre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Terzo Protocollo Addizionale dell'Accordo generale sulle immunità e privilegi del Consiglio d'Europa riguardo le condizioni di gestione del « Fondo di ristabilimento » per i rifugiati nazionali e le popolazioni eccedenti, ed è destinato a precisare il regime giuridico dei beni, averi e operazioni; nonché lo statuto degli organi e degli agenti del Fondo stesso.

Il Fondo può: contrarre obbligazioni, assumere impegni, comprare diritti di partecipazioni, beni mobili e immobili e disporne; essere rappresentato in giudizio; operare comunque ai fini suddetti secondo le norme statutarie.

Una serie di immunità è accordata, sui territori degli Stati membri, ai fondi, ai beni e agli agenti del Fondo, che potranno essere

oggetto di confisca o di prosecuzione personale solo dopo che un giudizio esecutivo sia intervenuto da parte di un tribunale, su iniziativa di aventi causa. Ugualmente sono inviolabili gli uffici e gli archivi e i depositi che si trovino nei territori degli Stati membri. Perquisizioni, e qualsiasi altra misura limitativa di libera disponibilità sono proibite; idem per i controlli, restrizioni, moratorie. È assicurata la libera circolazione delle monete o valute del Fondo, che sono esenti da qualsiasi tassa e imposta, salvo che queste non siano dovute per remunerazione di pubblici servizi. I Governi interessati si obbligano a prendere tutti i provvedimenti destinati a garantire i privilegi e le immunità di cui sopra, estendendoli all'esenzione dei diritti doganali per oggetti e cose importate, perché non destinate alla vendita e al commercio.

Gli organi del Fondo fruiscono, su ciascun territorio degli Stati membri, dei medesimi privilegi accordati alla missione diplomatica « più favorita »; i membri del Comitato invece fruiranno del medesimo trattamento limitato soltanto all'esercizio stretto delle loro funzioni, affinché sia assicurata la loro libertà d'azione e non sia limitata l'efficacia del loro mandato. Il Governatore del Fondo resta provveduto dei poteri necessari per togliere le garanzie suddette a qualsiasi agente in qualunque momento.

Con altro gruppo di clausole si concede al Governo del Fondo sia di arrivare ad accordi con gli Stati membri affinché essi armonizzino eventualmente le loro costituzioni interne con il Regolamento e il Protocollo Addizionale, sia di concludere con gli Stati particolari convenzioni, se necessarie, per l'applicazione integrale dei predetti.

I Parlamenti degli Stati membri ratificheranno il presente Terzo Protocollo, e le ratifiche saranno depositate presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa, sicché esso entrerà in vigore dopo il deposito di tre ratifiche rappresentanti almeno un terzo dei fondi da gestire. Eventuali nuovi Stati che aderiranno al Fondo depositeranno uno strumento di adesione, che entrerà immediatamente in vigore.

Onorevoli colleghi, poiché con questo Protocollo Addizionale si rende quanto più possibile perfetto il funzionamento esterno del Governo del Fondo del Consiglio d'Europa, ve ne proponiamo senz'altro l'approzione, informandovi comunque che il Protocollo stesso è in vigore dal 1° settembre 1958.

CANTALUPO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il terzo Protocollo addizio nale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo con annesso Statuto, di cui al precedente articolo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 del medesimo.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.